

FOGLIO INFORMATIVO

relativo a:

Anticipazione Documenti e Fatture “ Consorzi fidi”
INFORMAZIONI BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Arborea Società Cooperativa

Sede legale ed amministrativa: Arborea - Via Porcella, 6 - Tel. 0783-800596 - Fax 0783 - 801229

Iscritta all'Albo Enti Creditizi n. 4884 - codice ABI 8362

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Oristano 99593

Reg. Soc. Tribunale Oristano 2139 - Iscritta all'albo delle Cooperative al n° A165987

 Sito Internet: www.bancadiarborea.com ... e-mail: bccarborea@arborea.bcc.it ... PEC: bccarborea@legalmail.it
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
INDIRIZZO E TELEFONO DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
INDIRIZZO E-MAIL DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.	
Data _____	Firma _____

COS'E' L'ANTICIPAZIONE DOCUMENTI, CERTIFICATI E FATTURE

Il contratto di anticipazione su documenti, contratti e fatture permette al cliente di ottenere dalla banca l'anticipo sugli importi a credito del cliente, generati da contratti, fatture o documenti simili presentati dal cliente stesso alla banca, nella misura "percentuale" concordata al momento del perfezionamento del fido.

Il contratto di anticipazione su documenti, contratti e fatture permette dunque al cliente di conseguire l'anticipata monetizzazione, in tutto od in parte ed al netto di spese e commissioni, di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso - derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. L'operazione di anticipazione su documenti, contratti e fatture può essere conclusa solo se assistita da garanzie idonee, secondo i criteri di valutazione della banca.

Questa operazione può essere attuata secondo due modalità:

a) Conto di evidenza: L'importo risultante dagli effetti e dai documenti presentati alla banca viene - in caso di accoglimento della richiesta - messo a disposizione del Cliente sul conto corrente ordinario dello stesso. Qualora il cliente utilizzi le somme messe a disposizione, sui saldi a debito del conto corrente maturano interessi, addebitati periodicamente in conto. Se invece il cliente non utilizza le somme, non vengono contabilizzati interessi a suo debito. L'accredito sul conto corrente dell'importo degli effetti e dei documenti presentati avviene nel giorno di maturazione della loro valuta.

b) Conto anticipi: Per la gestione del rapporto è aperto un conto anticipi. L'importo degli effetti presentati alla banca viene addebitato sul conto anticipi con contestuale accredito sul conto ordinario. Alla scadenza degli effetti, se il debitore del Cliente paga, l'operazione si chiude. Se invece il debitore del Cliente non paga, la relativa somma viene addebitata sul conto ordinario. In entrambi i casi la partita debitoria sul conto anticipi si chiude. Sulle somme anticipate maturano interessi passivi a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Le competenze che maturano sul conto anticipi sono direttamente addebitate sul corrispondente conto ordinario.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme anticipate ove manchi il pagamento del terzo.

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

Può anche verificarsi che il parametro di riferimento sia pari zero inferiore a zero, in questo caso il tasso debitore sarà pari allo spread.

ORGANISMI DI GARANZIA FIDI: CONFIDI, CONSORZI FIDI, ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DI GARANZIA

I Confidi, Consorzi fidi, Associazioni e Cooperative di garanzia collettiva fidi sono organismi a cui possono associarsi imprese e piccole e medie imprese (PMI) artigiane, agricole, commerciali, i consorzi fra imprese, le imprese di servizi, le imprese industriali, le cooperative ed i liberi professionisti.

I Consorzi Fidi operano allo scopo di agevolare l'accesso al credito delle imprese e PMI associate prestando garanzia sui finanziamenti che le imprese socie richiedono per lo sviluppo della loro attività produttiva e fornendo loro consulenza finanziaria e amministrativa.

I Consorzi Fidi, che molto spesso sono emanazione delle associazioni di categoria del territorio di riferimento, si fondano sul concetto di solidarietà e mutualità, in una logica di accompagnamento del rapporto fra imprese e banche.

La rete di convenzioni siglate dalla Banca permette alle imprese di accedere a forme di finanziamento contro-garantite da vari Consorzi Fidi.

A questo scopo è obbligatorio che, nei confronti dei Consorzi Fidi, l'azienda finanziata:

- sia già associata o iscritta, ed abbia contestualmente già versato e/o sottoscritto le quote sociali/consortili previste;
- abbia pagato la tassa di iscrizione prestabilita ed abbia rilasciato, laddove previsto, una propria fideiussione al rispettivo Consorzio e/o Associazione, a garanzia degli impegni che essi andranno ad assumere nei confronti delle Banche finanziatrici con le quali hanno sottoscritto le varie convenzioni di categoria.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007 ha stabilito il limite di demarcazione per la distinzione tra consorzi fidi "maggiori" (vigilati da Banca d'Italia – cosiddetti ex art. 107) e consorzi fidi "minori" (non vigilati da Banca d'Italia – cosiddetti ex art. 106), per i quali l'unica attività esercitabile è quella di garanzia.

Il D. Lgs n° 141 del 13/08/2010 ha introdotto unitamente ad altre novità, diversi livelli di vigilanza:

- CONSORZI FIDI VIGILATI (nuovo art. 106 TUB – ex art. 107) che hanno l'obbligo di iscriversi nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia; in tale ambito sono ricompresi gli Intermediari Finanziari di cui all'art. 111 TUB ("Microcredito").

- CONSORZI FIDI NON VIGILATI (nuovo art. 112 TUB – ex art. 106) che hanno l'obbligo di iscriversi nell' Elenco e che sono sottoposti al controllo di un nuovo Organismo di Vigilanza ex art. 112-bis.

GARANZIE E CONTROGARANZIE RILASCIATE

Al perfezionamento della domanda di finanziamento, ogni Consorzio Fidi s'impegna a rilasciare a favore della Banca finanziatrice una fideiussione sul valore del capitale finanziato, in percentuale variabile per ogni rispettivo Consorzio Fidi, nei limiti degli importi massimi garantibili da ciascuno, per il buon esito dei finanziamenti stessi.

Due le tipologie di garanzia che possono essere rilasciate dai Consorzi Fidi, anche in co-garanzia o contro-garanzia con il Fondo Centrale di Garanzia (FCG, gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese – tra queste MCC – Medio Credito Centrale) o altri fondi di garanzia pubblici:

- DIRETTA a valere sul proprio patrimonio e a prima richiesta (equiparabile alla garanzia personale);
- SUSSIDIARIA a valere su un Fondo Rischi Monetario appositamente costituito, comunque realizzabile tempestivamente mediante un pagamento provvisorio da parte del Consorzio Fidi.

COMMISSIONI DI GARANZIA, PROVVISORI, DIRITTI DI SEGRETERIA, QUOTE ASSOCIATIVE E CAUZIONI VARIE A CARICO DELLE AZIENDE FINANZIATE PER OGNI PRATICA AVVIATA

Per potere usufruire della garanzia e degli ulteriori servizi offerti, i Consorzi Fidi possono richiedere alle aziende associate di sostenere spese di iscrizione e/o ammissione e di sottoscrizione di quote sociali/consortili; di norma, inoltre, le imprese finanziate debbono corrispondere ai Consorzi Fidi commissioni per il rilascio della garanzia, commissioni a fondo rischi, provvigioni, costi di istruttoria, diritti di segreteria, etc. etc., il cui importo può variare in funzione della tipologia, dell'importo e/o della durata massima del finanziamento (c.d. costi di garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Conto Anticipi

Spese Fisse
Gestione liquidità

Voce	Importo
Spese Tenuta Conto (per ogni trimestre o frazione di trimestre)	0,00€
Spese Forfettarie Trimestrali	0,00€

Spese Variabile	
Gestione liquidità	
Voce	Importo
Spesa massima unitaria per registrazione operazione (si aggiunge al costo dell'operazione ove prevista)	0,00€
Spese per estratto conto	0,00€
- Cartaceo	Gratuito
- Formato elettronico	
Spese per estratto conto scalare	0,00€
- Cartaceo	Gratuito
- Formato elettronico	
Spese contabili	0,00€
- Cartaceo	Gratuito
- Formato elettronico	
Spese per documento di sintesi	0,00€
- Cartaceo	Gratuito
- Formato elettronico	
Spese per altre comunicazioni	0,00€
Spese per altre documentazioni mediante raccomandata	11,00€

Affidamento

Tasso di interesse debitore per utilizzi nei limiti del fido concesso	
Tasso debitore annuo indicizzato	
- Parametro	- Media Euribor 6m/365
- Valore attuale del parametro	- -0,276%
- Spread	- + 5,75%
- Tasso nominale	- 5,75%
Tasso debitore annuo nominale minimo	5,75%
Tasso debitore annuo nominale massimo	8,75%
Tasso di interesse debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	
Tasso debitore annuo	
- Tasso nominale	8,950%
Tasso debitore annuo nominale massimo	8,950%

Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell'affidamento concesso sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l'utilizzo nei limiti del fido.

Tasso per interessi di mora	
Tasso debitore annuo	
- Tasso nominale	8,950%
Tasso annuo per interessi di mora nominale massimo	8,950%

Modalità di calcolo degli interessi	
Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365)	

Conteggio ed esigibilità degli interessi e periodicità addebito spese e commissioni	
Periodicità addebito spese e commissioni	Trimestrale o al momento dell'esecuzione dell'operazione

Periodicità di conteggio interessi	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
Esigibilità interessi	1° Marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto

SPESE E COMMISSIONI

Spese per comunicazioni periodiche	0,00€
Spese per altre comunicazioni	5,00€
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	11,00€
Spese per richiesta documentazione	Massimo 20,00€ per ora ricerca + 1,00€ per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
Oneri a favore di terzi	spese di iscrizione e/o ammissione e di sottoscrizione di quote sociali/consortili tempo per tempo richieste dal Confidi coinvolto
Oneri a favore di terzi che rientrano nel TAEG	Costi di garanzia richiesti dal Confidi coinvolto

Commissione trimestrale sul fido accordato (Commissione Onnicomprensiva) variabile secondo le seguenti aliquote

Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione
1,00€	0,50000%						
Massimo						Non previsto	

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute e i termini di disponibilità delle operazioni di incasso, nonché le altre spese e commissioni connesse a tale servizio, si rinvia al foglio informativo relativo al servizio di effetti e documenti.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Dove:

- X è il TAEG,
- m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo,
- k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché $1 \leq k \leq m$,
- C_k è l'importo dell'utilizzo k,
- t_k è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché $t_1 = 0$,
- m' è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,
- l è il numero di un rimborso o pagamento di spese,
- D_l è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,
- s_l è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 150.000,00 euro e di durata 03 mesi.

Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3

mesi.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

Al TAEG vanno aggiunti i costi di garanzia a favore del Consorzio Fidi non quantificabili anticipatamente

TAEG = 7,98000%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai finanziamenti per anticipo su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca <http://www.bancadiarborea.net>

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'affidamento è a tempo indeterminato:

- la banca può recedere in qualsiasi momento con preavviso minimo di sessanta giorni da comunicare con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, nonché ridurre l'importo dell'affidamento o sospenderne l'utilizzo seguendo analoghe modalità; decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto

- in presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso

- il cliente può recedere in qualsiasi momento mediante il pagamento di quanto dovuto.

Se l'affidamento è a tempo determinato:

- la banca può recedere, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, solo al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente un preavviso minimo di cinque giorni

- il cliente può recedere con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso la banca può chiedere al cliente l'integrale pagamento dell'importo dei titoli presentati anche se questi non sono ancora scaduti o non ne è ancora noto l'esito. Se successivamente al recesso i titoli risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente o portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

La comunicazione di recesso ha sempre l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica.

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca: Ufficio Ispettorato Risk Controller - Via Porcella, 6 - 09092 Arborea (OR), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento della lettera o via mail all'indirizzo ufficioreclami@arborea.bcc.it.

Il reclamo può essere presentato anche tramite modulo presente in filiale o in forma libera.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

- 1) **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- 2) Attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).
- 3) In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
- 4) Se il cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura di cui al punto 1, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al punto 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale".

LEGENDA

Commissione sul fido accordato (Commissione onnicomprensiva)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Saldo disponibile	Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi.
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Sconfinamento	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido).
Sconfinamento extra-fido	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a otto punti percentuali.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.